

REPUBBLICA ITALIANA

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

PALERMO - VENERDÌ 8 AGOSTO 2008 -
N. 35

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA

Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto **solo a scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di : [Michele Arcadipane](#) - Trasposizione grafica curata da: [Alessandro De Luca](#) - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi [qui descritti](#)

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

DECRETO 30 luglio 2008.
Modalità per la richiesta di contributi in favore delle forme associative e di cooperazione, per l'anno 2008.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Visti gli artt. 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, relativa all'approvazione delle disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008;
Vista la legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 23 dell'8 febbraio 2008, con il quale si è provveduto alla ripartizione, per l'anno finanziario 2008, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;
Accertato che l'ammontare complessivo del fondo delle autonomie in favore dei comuni per l'anno 2008, giusta l'art. 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e l'art. 6,

comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, è di E 913.000.000,00; Visto l'art. 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, integrato con l'art. 64, comma 7, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con l'art. 127, comma 47, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con l'art. 4 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 8 e con l'art. 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, con il quale si è previsto che una quota pari al 5 per cento del fondo delle autonomie in favore dei comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita sotto forma di contributi straordinari; Visto il decreto n. 546 del 10 marzo 2008, con il quale, su conforme parere della Conferenza Regione - Autonomie locali reso nella seduta del 26 febbraio 2008, sono stati stabiliti i criteri ed i parametri di riparto del fondo, determinandosi in E 45.650.000,00 la superiore riserva nella disponibilità assessoriale; Visto il decreto n. 1939 del 23 giugno 2008, con il quale è stata ripartita la predetta quota di E 45.650.000,00, riservando l'importo di E 5.000.000,00 per la promozione e/o gestione e la realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, determinati per l'anno 2008 e assegnati con decreto del Ministero dell'interno n. 4722 del 26 maggio 2008 in E 3.376.394,39, giusta nota del Ministero dell'interno, prot. n. 4722, F.L. n. 6/08 del 6 giugno 2008; Visto l'art. 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, con il quale è stata prevista un'ulteriore assegnazione di E 1.000.000,00 in favore delle unioni di comuni; Viste le intese tra il Governo statale, le regioni, le province autonome e le autonomie locali, sancite dalla Conferenza unificata nelle sedute del 28 luglio 2005 (atto rep. n. 873), dell'1 marzo 2006 (atto rep. n. 936) e del 20 marzo 2008, secondo cui le risorse per le quali la legge dello Stato prevede una specifica destinazione per unioni di comuni e comunità montane sono gestite dalle regioni, secondo le loro discipline, nel rispetto di tale destinazione e delle intese medesime; Dato atto che, delle predette forme associative, nella Regione sono disciplinate solo le unioni di comuni in quanto le comunità montane sono state soppresse con l'art. 45 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9; Rilevato che per perseguire, nel principio della sussidiarietà, la più ampia integrazione nelle strutture e nella prestazione dei servizi in favore delle comunità amministrative, è da valorizzare la potenzialità delle istituzioni presenti nel territorio e che, a tal fine, vanno sostenute ed incentivate la promozione e la realizzazione delle forme associative e di cooperazioni consentite dalle vigenti disposizioni (unioni di comuni, consorzi di comuni, convenzioni di comuni); Ritenuto di disciplinare la concessione del contributo, comprensivo dei benefici previsti dalla legislazione statale, a parziale copertura delle spese di gestione per le strutture già costituite e per quelle che si costituiranno entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle istanze; Rilevato, altresì, che, secondo il comma 5 del predetto art. 76 della legge regionale n. 2/2002 nonché l'art. 3 dell'intesa rep. n. 936/2006, nella determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo, con riferimento a ciascuna forma associativa, si deve tenere conto:

- a) del numero degli enti locali associati;
 - b) dei servizi cogestiti;
 - c) della durata dell'organo costituito;
 - d) della presenza di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- Ritenuto che il contributo non può eccedere l'80% dell'importo richiesto e che l'importo massimo concedibile, per le unioni di comuni, comprensivo della quota statale, non può eccedere la somma di E 250.000,00, mentre per i consorzi e per le convenzioni la somma non può essere superiore ad E 100.000,00;

Ritenuto che le istanze, corredate secondo quanto indicato nello schema allegato, devono pervenire a questo Assessorato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana; Vista la nota prot. n. 1103/PA.15.5 del 29 luglio 2008, con la quale la Presidenza della Regione, Segreteria generale, area 2^a, unità operativa "Rapporti con l'Assemblea regionale siciliana" ha comunicato che, nella seduta n. 6 del 24 luglio 2008, la I Commissione legislativa ha espresso parere favorevole sul presente provvedimento, a norma dell'art. 76, comma 5, della legge regionale n. 2/2002, integrato dall'art. 64, comma 8, della legge regionale n. 4/2003; Visto l'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Decreta:

Art. 1

Per l'anno 2008, alle forme associative e di cooperazione per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali sono concessi contributi, sul fondo appositamente determinato secondo le modalità indicate in premessa e pari ad E 6.000.000,00, per la parziale copertura delle spese di gestione delle forme associative e di cooperazione, che dichiarino di essere costituite alla data di presentazione della richiesta di contributo. Il predetto fondo regionale è incrementato, esclusivamente in favore delle unioni di comuni, delle risorse concesse dallo Stato, determinate, per l'anno 2008, in E 3.376.394,39. Il contributo non può eccedere l'80% dell'importo richiesto e l'importo massimo concedibile, per le unioni di comuni, comprensivo della quota statale, non può eccedere la somma di E 250.000,00, mentre per i consorzi e per le convenzioni la somma non può essere superiore ad E 100.000,00.

Art. 2

L'ammontare del fondo regionale destinato a tutte le forme associative e di cooperazione, pari ad E 5.000.000,00, è ripartito secondo il seguente criterio di priorità ed è così determinato:

Unioni

Per ciascuna forma associativa sono concessi:
- E 30.000,00 come quota fissa;
- E 15.000,00 per ciascun servizio gestito fino ad un massimo di quattro;
- E 5.000,00 per ciascun comune partecipante;
- E 5.000,00 per la durata prevista in oltre cinque anni;
- E 2.000,00 per ciascun comune partecipante con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

Consorzi

Per ciascuna forma associativa sono concessi:
- E 25.000,00 come quota fissa;
- E 15.000,00 per ciascun servizio gestito fino ad un massimo di tre;
- E 5.000,00 per ciascun comune partecipante;
- E 5.000,00 per la durata prevista in oltre cinque anni;
- E 2.000,00 per ciascun comune partecipante con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

Convenzioni

Per forme associative socio-assistenziali, culturali e turistiche sono concessi:
- E 20.000,00 come quota fissa;
- E 5.000,00 per ciascun comune partecipante;

- E 5.000,00 per la durata prevista in oltre cinque anni;
- E 1.000,00 per ciascun comune partecipante con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Art. 3

La quota aggiuntiva destinata specificatamente alle unioni di comuni, di cui all'art. 8, comma 1, legge regionale n. 1/2006, pari ad E 1.000.000,00, verrà ripartita in proporzione all'assegnazione definitiva di cui all'art. 2, ad integrazione della stessa.

Art. 4

I trasferimenti statali, specificatamente destinati alle unioni dei comuni, il cui importo è pari ad E 3.376.394,39, giusta nota del Ministero dell'interno, prot. n. 4722, F.L. n. 6/08 del 6 giugno 2008, saranno ripartiti in proporzione all'assegnazione definitiva di cui agli artt. 2 e 3, ad integrazione della stessa.

Art. 5

Per le forme associative e di cooperazione costituite fra gli stessi enti locali può essere formulata una sola richiesta di contributo. Sono escluse dalla concessione dei contributi le forme associative e/o di cooperazione previste come obbligatorie da disposizioni statali e/o regionali per la gestione di determinati servizi comunali, nonché quelle costituite esclusivamente per l'acquisizione di fondi comunitari.

Art. 6

Qualora i fondi previsti dovessero risultare insufficienti, le domande ammissibili saranno soddisfatte sulla base di una graduatoria che verrà predisposta nel criterio di priorità di cui sopra e, nell'ambito di ogni tipologia associativa e di cooperazione, verrà data precedenza alle forme con maggior numero di comuni, con maggior numero di funzioni o servizi e di maggior durata.

Art. 7

La richiesta di concessione del contributo, redatta secondo lo schema allegato e sottoscritta dal legale rappresentante o dal delegato da tutti gli enti aderenti alla forma associativa e di cooperazione, dovrà pervenire a questo Assessorato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 8

Qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua concessione, il contributo concesso sarà revocato totalmente o parzialmente, provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso.

Art. 9

I beneficiari del contributo dovranno presentare rendiconto secondo le modalità e nei termini

fissati dall'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché appositamente certificazione relativa alle spese sostenute, comprensiva della quota a loro carico.

Art. 10

Il funzionamento reale di ciascuna forma associativa e di cooperazione sarà verificato dall'Assessorato con ogni mezzo ritenuto idoneo.

Art. 11

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati forniti dai richiedenti sono raccolti e conservati presso il servizio 9, finanza locale e verranno trattati per le finalità inerenti alle procedure di finanziamento.

Art. 12

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e inserito sul sito dell'Assessorato www.regione.sicilia.it/famiglia/
Palermo, 30 luglio 2008.

SCOMA

Allegato

OGGETTO: Richiesta di contributo regionale a parziale copertura spese di impianto e di gestione anno 2008.

*All'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
Servizio 9, finanza locale Via Trinacria n. 34
90146 PALERMO*

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante del consorzio/dell'unione/della convenzione con sede legale in via comune di (prov.) n. c.a.p., tel., fax codice fiscale ;
Visto il decreto n. del

Chiede

la concessione, in favore della predetta forma associativa rappresentata, di un contributo di E per spese di impianto e di gestione per l'anno 2008.
All'uopo,

dichiara:

- a) la forma associativa rappresentata è stata costituita il tra i seguenti enti, con popolazione al 31 dicembre 2001:
- | | | | | |
|----|-------|------------------------|----|--------|
| 1) | | abitanti | n. |; |
| 2) | | abitanti | n. |; |
| 3) | | abitanti | n. |; |
| | | <i>Totale abitanti</i> | n. |; |
- b) sono gestiti i seguenti servizi e/o funzioni comunali:
- | | | |
|----|-------|---|
| 1) | | ; |
| 2) | | ; |

3) ;

c) la prevista durata è di anni

A norma dell'art. 21 della legge regionale n. 6/1997, il richiesto contributo sarà accreditato sul conto di tesoreria unica regionale, intestato all'unione, al consorzio ed alla convenzione.

Allega alla presente:

- copia del bilancio di previsione dell'esercizio 2008;

- dettaglio spese di funzionamento;

- copie autenticate delle deliberazioni degli enti aderenti, nonché della documentazione afferente (statuto, atto costitutivo, convenzione);

- dichiarazione del legale rappresentante attestante che i comuni associati aderiscono ad un'unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli artt. 31 e 32 del decreto legislativo n. 267/2000, con l'osservanza della disposizione prevista dall'art. 2, comma 28, della legge n. 244/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

..... li

Firma del legale rappresentante dell'ente

.....